

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4811 del 01/12/2016
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (107kW) per sottensione dalle acque di scarico della centrale di Quarto e utilizzo di aree del demanio idrico a IDRO-SAVIO S.r.l., in località Quarto nel comune di Sarsina (FC) - Prat. FC15A0028
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4956 del 01/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno uno DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (107kW) per sottensione dalle acque di scarico della centrale di Quarto e utilizzo di aree del demanio idrico a IDRO-SAVIO S.r.l., in località Quarto nel comune di Sarsina (FC) - Prat. FC15A0028**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008 n° 1793, "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico",

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni",

**Premesso che:**

- la società Nomar Enterprise S.r.l., in data 09/10/15, prot. prov. n. 88006/15 del 12/10/2015, ha inoltrato alla Provincia di Forlì - Cesena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico";
- la società Nomar Enterprise S.r.l., in data 12/10/2015, prot. PG.2015.0747544, ha presentato al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Sede di Cesena, domanda di concessione ai sensi del R.R. n. 41/2001 per la derivazione di acqua pubblica per la produzione di energia elettrica da effettuarsi utilizzando le acque di scarico provenienti dalla diga di Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, comune di Sarsina - nonché domanda per l'utilizzo di aree del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004;
- con nota inviata in data 22/12/2015, prot. prov. n. 108004/2015, è stato avviato il procedimento di autorizzazione unica a partire dal giorno 18/12/15, data di completamento della documentazione di progetto;

**Considerato che:**

- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 ha attribuito ad ARPAE le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province, nonché le funzioni in materia ambientale afferenti le concessioni relative all'utilizzo del demanio idrico, precedentemente attribuite ai Servizi Tecnici di Bacino;
- l'istanza è stata oggetto di valutazione nella prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/02/2016 e, in data 23/02/2016 con nota PGFC/2016/2413, è stato trasmesso il relativo verbale a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- in data 05/03/2016, con domanda acquisita al PGFC/2016/3202 del 08/03/2016, la ditta **Idro-Savio Srl** subentrava nella titolarità della richiesta di autorizzazione indicata, richiesta poi integrata con dichiarazione, a firma congiunta della ditta cedente e di quella subentrante, in cui si attesta che tutti gli elaborati di progetto e le dichiarazioni già acquisiti in istruttoria risultano condivisi ed accettati dalla ditta Idro-Savio Srl;

### **Accertato che:**

- i dati della richiesta di concessione sono stati definiti come segue:

- Salto idraulico medio 3,40 mt;
- Portata massima derivabile 7,00 mc/sec;
- Portata media derivabile 3,20 mc/sec;
- Potenza nominale media 107 kW;

- la risorsa richiesta viene prelevata dal canale di scarico dell'impianto idroelettrico assentito con DM n. 6138/1933, la cui titolarità è stata riconosciuta ad ENEL Green Power con Determina n. 2657/2009, con scadenza al 31.03.2029 (codice pratica FCPA3167, di seguito denominato Centrale di Quarto;

- con nota assunta a protocollo NP.2016.5512 del 22/03/2016, il Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria dell'ambiente della Regione Emilia Romagna ha precisato che l'utenza va istruita ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41/2001, quale **sottensione** alla Centrale di Quarto sopra citata;

- le opere di derivazione e accessorie sono ubicate in località Quarto nel comune di Sarsina, parte in aree demaniali e parte su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 57 mapp.li 26, 27 e 83 e sono individuate dalle seguenti coordinate geografiche ED50 UTM 32 : X= 748717.6 Y= 4864734.8.

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

- l'utenza non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9/1999 e ss.mm.ii.

### **Preso atto che:**

- con nota del 08/03/16 PGFC/2016/3291, ARPAE ha inoltrato alla ditta una richiesta di integrazioni, integrazioni poi pervenute con nota del 06/05/2016, acquisita al PGFC/2016/6867, entro il termine previsto di 60 giorni;

- in data 28/06/2016 la ditta ha presentato ulteriori integrazioni volontarie alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, pervenute in copia per conoscenza ad ARPAE con nota acquisita al PGFC/2016/9661 del 29/06/2016.

### **Considerato che:**

- con nota del 06/06/2016, PGFC/2016/8390, poi rettificata con nota del 30/06/2016, PGFC/2016/9735, è stata convocata, in data 07/07/2016, una seduta della Conferenza dei Servizi per valutare le integrazioni presentate e per acquisire i pareri pervenuti con particolare riferimento alle osservazioni tecniche presentate da Enel Green Power S.p.A. con nota del 23/06/2016, acquisita al PGFC/2016/9389;

- il richiedente, con nota del 14/07/2016, acquisita al PGFC/2016/10646, ha presentato integrazioni volontarie indirizzate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile e per conoscenza ad ARPAE, in risposta a quanto emerso nella precedente seduta della conferenza di servizi;

- con nota del 27/07/2016, acquisita al PGFC/2016/11247, la ditta ha trasmesso al Comune di Sarsina e per conoscenza ad ARPAE una comunicazione del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia-Romagna relativamente all'applicazione dell'art. 10 e dell'art. 27 del PTPR;

- in data 28/07/2016 si è tenuta una nuova seduta della Conferenza dei Servizi;

- in data 07/09/2016 la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori approvando con prescrizioni il progetto di realizzazione produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kW 190,00 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 107,00 kW da realizzarsi sul canale di scarico proveniente dalla diga di Quarto, in prossimità di via Quarto Vecchio così come presentato ed emendato dagli Enti presenti in Conferenza, ferma restando la necessità di presentazione dei titoli di disponibilità del suolo dove andrà realizzata la cabina elettrica;

- con nota del 11/10/2016 assunta al PGDG/2016/6928, la Struttura Autorizzazione e Concessioni di Arpae Forlì - Cesena, autorità procedente nel procedimento di Autorizzazione Unica dell'impianto in esame, comunicava la sospensione del suddetto procedimento fino al 04/12/2016, a seguito dell'espletamento di una nuova procedura espropriativa.

#### **Dato atto che:**

- l'istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico con occupazione di area demaniale è stata pubblicata sul BURERT n. 281 del 04.11.2015;

- con nota del 20/11/2015, prot. PG.2015.0839101, Enel Green Power SpA ha espresso formale opposizione a detta istanza;

- tale opposizione è stata oggetto di valutazioni e controdeduzioni in occasione della Conferenza dei Servizi sopra citata;

- gli Enti, i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà a norma degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, hanno espresso il loro parere e le relative prescrizioni nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati. In particolare, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con nota acquisita al prot. PGFC/2016/3759 del 17/03/2016, ha espresso il proprio parere obbligatorio e l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota acquisita al prot. PGFC/2016/11273 del 28/07/2016, ha rilasciato nulla osta - idraulico con prescrizioni;

- che le parti interessate non hanno sottoscritto l'accordo previsto dall'art. 29 comma 4 del R.R. n. 41/2001;

- con nota acquisita al PGFC.2016.6867 del 06/05/2016, IdroSavio srl ha presentato integrazioni tecniche al progetto;

- con nota acquisita al PGFC.2016.9389 del 23/06/2016 Enel Green Power SpA ha presentato osservazioni in risposta a tali integrazioni;

- con nota acquisita al PGFC/2016/12899 del 01/09/2016 il proponente ha trasmesso osservazioni tecniche e una proposta di indennizzo per la sottensione;
- con nota inviata in data 01/09/2016 ed acquisita al PGDG/2016/5823, il proponente ha presentato ulteriori elementi integrativi volontari atti a chiarire come intende effettivamente disciplinare la sua utenza in rapporto a quella esistente;
- con nota del 16/09/2016, acquisita al PGDG/2016/6225, Enel Green Power ha presentato osservazioni in merito ai vincoli di esercizio e alle condizioni economiche da recepire all'interno del disciplinare di concessione;
- con mail del 10/10/2016, acquisita al PGDG/2016/7577, IdroSavio ha fornito chiarimenti in merito all'occupazione di aree demaniali;

#### **Considerato che:**

- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- non è stato raggiunto l'accordo previsto dall'art. 29 comma 4 del R.R. n. 41/2001 e spetta a questa Amministrazione provvedere in merito alle condizioni della sottensione;
- ai sensi della D.G.R. 1793 del 2008 è prevista una riduzione del canone pari al 50% dell'importo annuo dovuto;
- ai sensi della D.G.R. n. 65 del 2015 il richiedente ha versato l'importo pari ad euro 313,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società **IDRO-SAVIO Srl**, (P.I. 4251400406), con sede in via Mercato Saraceno (FC) Via I Maggio 55, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio in sponda destra nel Comune di Sarsina, da destinarsi ad uso idroelettrico, con occupazione provvisoria e permanente delle aree demaniali dettagliatamente indicate nel Disciplinare di concessione allegato;
- 2) di dare atto che l'utenza di cui al punto precedente si attua in sottensione, utilizzando le opere e le acque di scarico dell'impianto assentito con DM n. 6138/1933, la cui titolarità è stata riconosciuta ad ENEL Green Power con Determina n. 2657/2009, con scadenza al 31.03.2029 (codice pratica FCPA3167);
- 3) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto, contenente anche le prescrizioni sostitutive dell'accordo di sottensione, ai sensi dell'art. 29 del R.R. n. 41/2001.
- 4) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **7 mc/s**, e media di **3,20 mc/s**, per produrre una potenza nominale di **107 KW**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

- 5) di stabilire che la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate dalla Conferenza di Servizi convocata in data 11/02/2016 e conclusasi il 07/09/2016 nonché nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 6) di stabilire la scadenza della concessione al **31 marzo 2029**, fatta salva la facoltà del Servizio di provvedere, al fine di tutelare la risorsa idrica, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- 7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1 della DGR 1793/2008, il canone annuo per l'uso della sola risorsa idrica - pari a € 1508,70 - è ridotto del 50% ed è quindi pari a euro **€ 754,35 (settecentocinquantaquattro/35)**;
- 8) di fissare il canone annuo per l'occupazione delle aree demaniali in **€ 932,74 (euro novecentotrentadue/74)**, facendo presente che, per gli anni successivi, il canone dovrà essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, l'annualità 2016 è pari ai 1/12 dell'importo annuo e dunque ad **€ 62,86 (euro sessantadue/86)** per l'uso della risorsa idrica e ad **€ 77,72** per l'occupazione delle aree demaniali;
- 10) di stabilire che il canone annuo per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione, è pari ad **€ 300,00 (euro trecento/00)**, specificando che l'obbligo di versare il primo canone decorre dall'annualità di rilascio dell'autorizzazione unica della SAC di Forlì - Cesena e cessa al 31 dicembre dell'annualità in corso alla data di fine dei lavori di realizzazione dell'impianto, compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere;
- 11) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 12) di stabilire che il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione va versato separatamente per i seguenti importi:
- € 754,35 (euro settecentocinquantaquattro/35) per l'uso della risorsa idrica,
  - € 932,74 (euro novecentotrentadue/74) per l'occupazione demaniale,
  - € 300,00 (euro trecento/00) per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione.
- 13) di dare atto che sono già state versate le spese di istruttoria per un importo complessivo di **€ 313,00**;
- 14) di dare atto che:

- i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art 6 L.R. 25 febbraio 2000 n.10)" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
  - i depositi cauzionali sono introitati sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
  - l'importo delle spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale.
- 15) di stabilire che in caso di mancato pagamento del canone si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
- 16) di stabilire che la presente determinazione ha efficacia subordinatamente all'esecutività del provvedimento di Autorizzazione Unica e che resta compito del concessionario richiedere e ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla-osta, permessi o quant'altro fosse necessario in relazione alle opere da realizzarsi;
- 17) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 comma 6, il presente provvedimento di concessione, che stabilisce la sottensione, costituisce variante alla concessione rilasciata con DM n. 6138/1933, la cui titolarità è stata riconosciuta ad ENEL Green Power con Determina n. 2657/2009, con scadenza al 31.03.2029 (codice pratica FCPA3167);
- 18) di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dal DLgs 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n° 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 19) di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- 20) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 21) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- 22) di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;
- 23) di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata a IDRO-SAVIO S.r.l. e ad Enel Green Power S.p.A..

Dott. Giuseppe Bagni

*(originale firmato digitalmente)*



**ARPAE**  
**Direzione Tecnica**  
**Area Coordinamento Rilascio Concessioni**

**DISCIPLINARE TECNICO**

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio in sponda destra nel Comune di Sarsina per uso idroelettrico, ed occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, assentita alla Società IDRO-SAVIO srl P.I. 04251400406 con sede in Mercato Saraceno via 1 Maggio 55, in sottensione alla concessione per uso idroelettrico assentita con DM n. 6138/1933, la cui titolarità è stata riconosciuta ad ENEL Green Power S.p.A. con Determina n. 2657/2009.

**Pratica: FC15A0028**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E  
DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.**

1.1. L'opera di presa e lo scarico sono collocati sul canale di scarico della centrale idroelettrica di Quarto, assentita in concessione con DM n. 6138/1933, la cui titolarità è stata riconosciuta ad ENEL Green Power S.p.A. con Determina n. 2657/2009.

1.2. I dati di sintesi dell'impianto mini idroelettrico sono:

- Quota nominale di presa 239,90 m s.l.m.;
- Quota nominale di restituzione 236,50 m s.l.m.;
- Salto idraulico medio 3,40 mt;
- Portata massima derivabile 7 mc/sec;
- Portata media derivabile 3,20 mc/sec;
- Potenza nominale media annua 107 kW;
- Le coordinate dell'opera di presa sono: UTM 32: X= 748717,6 Y= 4864734,8.

1.3. Il progetto è descritto nelle seguenti tavole grafiche agli atti di ARPAE, che si intendono integralmente richiamate:

TAV.01.2 - Planimetria generale delle opere, rev 04 –maggio 2016;

TAV.03.1/2 - Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale, rev 04 –maggio 2016;

Allegato I – modifiche locali al sistema di protezione allo scarico, alle INTEGRAZIONI

VOLONTARIE alla RELAZIONE GENERALE . rev. 05 del 12/07/2016;

e risulta articolato come segue:

- opera di presa, realizzata sul canale di scarico della centrale esistente, in corrispondenza di uno scivolo sul fondo del canale, tramite paratoia di derivazione trasversale al canale, asola rettangolare sulla parete del muro destro e paratoia di esclusione;
- canale di derivazione a sezione rettangolare in calcestruzzo che parte dall'asola sul muro destro e convoglia la portata derivata fino al manufatto centrale, interrato (sul canale di derivazione sono realizzati gli sfioratori laterali di troppo pieno);
- manufatto centrale, interrato in destra idraulica del fiume Savio, con alloggiamento delle componenti elettromeccaniche;
- canale di scarico per la restituzione delle portate turbinate allo stesso canale esistente, tramite asola rettangolare sulla parete del muro destro, negli ultimi 4 metri di canale, per consentire l'immissione delle acque turbinate, è prevista protezione anti erosiva in massi per l'alveo;
- elettrodotto di produzione e di connessione come da preventivo di Enel S.p.A., e cabina Enel esterna in prefabbricato in cui sono presenti un vano misura e un vano per l'accesso del personale Enel;
- opera provvisoria costituita da berlinese con micropali inclinati con funzione di tirante e trave di collegamento in testata.

1.4. Sono previste opere di compensazione ambientale fuori e dentro l'alveo, consistenti nella realizzazione di:

- segnaletica descrittiva degli itinerari escursionistici limitrofi ed elementi di arredo per consentire ai turisti e agli escursionisti di potere effettuare una sosta;
- pulizia da vegetazione infestante nelle adiacenze dell'area oggetto di intervento, per aumentare la possibilità di fruizione degli stessi da parte dell'utenza;
- ristrutturazione dell'imbarcadero per canoe / kayak;
- messa a dimora di specie igrofile particolarmente adatte per la crescita in zone spondali;
- due tavolini da pic-nic;
- staccionata in legno.

1.5. Per i termini entro i quali il Concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori di realizzazione dell'impianto e per la sua messa in esercizio, si dovrà fare riferimento alla tempistica che verrà indicata nell'atto di Autorizzazione Unica.

1.6. Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli

organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio o attraverso il sito web istituzionale dell'amministrazione.

## ART.2

### OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE ED ELABORATI PROGETTUALI

2.1. L'occupazione permanente di area demaniale riguarda:

- un fabbricato ad uso centrale di turbinamento per complessivi mq. 139,00 distinto catastalmente in Comune di Sarsina (FC) antistante il Foglio 57, mappale 27 e 28;
- due manufatti di scarico con un diametro equivalente di 1650 mm, rispettivamente di 11,70 ml e 8,00 ml, per una lunghezza complessiva di ml. 19,70;
- un elettrodotto di 15kV per 15 ml di lunghezza interrato, di connessione fra il trasformatore della centralina di produzione e la cabina Enel;
- due cartelli monofacciali di mq 2,25 cadauno;
- opere compensative: due tavolini da pic-nic e staccionata in legno.

2.2. L'occupazione provvisoria di area demaniale in fase di cantierizzazione riguarda complessivamente 1.908 mq come da planimetria di progetto.

2.3. L'occupazione demaniale e le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici agli atti e subordinatamente alle condizioni del presente disciplinare.

2.4. Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare, per l'approvazione di ARPAE e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Cesena (ASTPC), le tavole esecutive dell'intervento, di cui una copia sarà restituita debitamente timbrata e vistata e dovrà essere a disposizione in cantiere per i necessari controlli e verifiche.

## ART. 3

### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione di ARPAE.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori fissata nel provvedimento di Autorizzazione Unica, copia completa anche solo in formato elettronico tramite PEC del progetto esecutivo, corredato da tutte le autorizzazioni acquisite dagli enti competenti, all'ASTPC che controllerà la corretta esecuzione delle opere ed ad Arpae che vigilerà sul rispetto delle prescrizioni della Concessione.

3.7 Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso oltre a quelle autorizzate con la presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAE e dall'ASTPC, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

3.8 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.9 In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura Arpae in accordo con l'ASTPC.

3.10 Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura Arpae ed all'ASTPC la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione non alteri la qualità e il regime del corso d'acqua. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi l'Amministrazione concedente potrà, in accordo con l'ASTPC, consentire la permanenza delle opere o di parte di esse, che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

3.11 Il Concessionario dovrà procedere, alla installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Struttura Arpae, i risultati delle misurazioni effettuate relativi all'anno precedente.

**ART. 4**  
**OBBLIGHI E CONDIZIONI**  
**PER L'ESERCIZIO DELL'UTENZA IN SOTTENSIONE**

**4.1. Prescrizioni generali.** In assenza di specifico accordo tra titolare dell'utenza sottesa e richiedente la concessione in sottensione, si dettano le seguenti prescrizioni al fine di regolare l'esercizio della concessione idroelettrica sottesa alla centrale di Quarto.

**A.** Le opere costituenti le derivazioni Idro Savio Srl non dovranno in alcun modo pregiudicare il regolare esercizio, la manutenzione, la sicurezza e la stabilità delle opere già esistenti e concesionate ad Enel Green Power S.p.A..

**B.** Al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della centrale di Quarto, la quota di regolazione dell'impianto idroelettrico non dovrà mai superare 239,90 m.s.l.m.; il monitoraggio della quota sopraindicata dovrà avvenire sia attraverso un'asta graduata ben visibile e di facile accesso, sia attraverso un sistema di acquisizione digitale delle misure (frequenza di acquisizione delle misure: min.1sec. - max10sec), estratte dal PLC di comando della centrale ed inviate bimestralmente al SAC Arpae di Forlì e al titolare della concessione sottesa; i sistemi di abbattimento automatico della porzione di paratoia di derivazione necessaria al mantenimento del prescritto livello massimo di quota 239,90 m.s.l.m. dovranno essere dettagliati nel progetto esecutivo delle opere e approvati dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Cesena.

**C.** La paratoia di derivazione dovrà essere del tipo ad abbattimento automatico al superamento della soglia di 240,0 m.s.l.m.; tale principio di funzionamento dovrà essere garantito in qualsiasi momento anche in assenza di alimentazione.

**4.2 Sicurezza idraulica.** Nella fase di cantiere, di esercizio ed in tutte le successive eventuali operazioni di manutenzione / intervento non dovrà essere interrotta in alcun modo la funzionalità idraulica del canale di scarico della centrale di Quarto.

Idro Savio è responsabile della sicurezza idraulica **del tratto di canale sotteso dalla sua utenza**; tale responsabilità potrà essere estesa a monte e a valle del suddetto tratto qualora si manifestino fenomeni, quali eventuali scalzamenti, erosioni (sia dell'alveo fluviale che del canale), allagamenti delle zone limitrofe, ricollegabili alla modifica dell'assetto idraulico dovuto all'installazione della nuova centrale. Resta inteso che Idro Savio dovrà provvedere all'immediato ripristino delle parti interessate.

Con gli stessi criteri Idro Savio è responsabile verso terzi in merito alla sicurezza idraulica.

**4.3 Rapporti fra le utenze.** Idro Savio dovrà esercire i propri impianti in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'esercizio dell'impianto Enel di Quarto e non dovrà pregiudicarne il regolare funzionamento. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento dei livelli idraulici nel canale di scarico tali da evitare il superamento della quota di regolare esercizio della centrale Enel.

L'esercizio dell'impianto di Quarto per nessun motivo dovrà essere condizionato da quello di valle. In particolare durante le piene o durante i periodi di magra l'impianto di Idro Savio non dovrà interferire con quello di Enel o influenzarne il funzionamento che sarà definito da Enel secondo le proprie esigenze nei limiti della concessione assentita.

Il programma di indisponibilità per le attività programmate, ed i relativi fuori servizio, su tutte le opere e l'impianto di Quarto sarà comunicato da Enel a seguito di richiesta da parte di IdroSavio. Resta inteso che per tutti i fuori servizio non programmabili (guasti, interventi urgenti, cause ed obblighi esterni) Enel è sollevata dal dare comunicazione preventiva ad Idro Savio e che Enel, per urgenze riguardanti l'esercizio e la manutenzione ai propri manufatti, potrà chiedere ad IdroSavio la messa in sicurezza idraulica della derivazione. IdroSavio si impegna a comunicare preventivamente, salvo imprevisti, i periodi di manutenzione dell'impianto in sottensione.

**4.4 Risarcimento danni.** Idro Savio non potrà avere nulla a pretendere da Enel per qualsiasi eventuale mancata produzione, disagio e maggiori costi derivanti dal funzionamento o da fuori servizio della centrale di Quarto.

Di contro, eventuali fermate dell'impianto di Quarto, determinate da guasti, attività di esercizio e manutenzione degli impianti di Idro Savio che, ancorchè accordate da Enel, comportino una mancata produzione di energia elettrica per quest'ultima, dovranno essere risarcite da Idro Savio nel seguente modo:

$$R = (MP \times 4) \times T \times PZ$$

R = Risarcimento in euro;

MP = mancata produzione letta dai contatori Metering per i 15 minuti registrati prima dell'interruzione in MWh (lettura fornita da Enel);

T = tempo di interruzione in ore;

Pz = prezzo di vendita del MWh (compreso di eventuali incentivi) riconosciuto ad Enel dal gestore della rete nel periodo dell'interruzione.

Per ognuno di detti fuori servizio Enel emetterà fattura, per il corrispettivo inerente la mancata produzione, che Idro Savio dovrà pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi legali.

**4.5 Oneri di manutenzione.** Gli oneri di esercizio e di manutenzione corrente delle opere di restituzione e di scarico (compresa manutenzione delle aree verdi) per il tratto compreso tra i 5 metri a monte dalla paratia di derivazione e la messa in fiume sono a carico di Idro Savio.

Idro Savio, in particolare, si prenderà carico delle spese di manutenzione ordinaria del canale di scarico nel tratto compreso tra lo scarico a fiume fino a una distanza di 5 metri a monte della paratia di derivazione e contribuirà alle spese di esercizio (spese sgrigliato e smaltimento rifiuti, guardiania, sgombero neve, etc.) e manutenzione ordinaria sostenute durante l'anno da Enel per le opere a monte con una quota forfettaria nella misura del 6,5% dei ricavi annui derivanti dall'impianto concessionato.

Idro Savio si prenderà carico delle spese di manutenzione straordinaria del canale di scarico nel tratto compreso tra lo scarico a fiume fino a una distanza di 5 metri a monte della paratia di derivazione.

Le attività di manutenzione che verranno svolte da Idro Savio sul proprio impianto in corrispondenza delle fermate dell'impianto di Enel non daranno luogo a nessun compenso.

**4.6. Manleva.** L'esercizio della derivazione Idro Savio dovrà essere tale da non ledere alcuno dei diritti precostituiti e non dovrà arrecare alcun danno ad opere o proprietà altrui né costituire titolo di pretese da parte di terzi nei confronti di Enel.

Idro Savio riconosce espressamente che Enel è sollevata ed indenne da tutti quei danni o incidenti, nessuno escluso, che dovessero derivare a terzi in dipendenza dall'esercizio e manutenzione dei propri impianti.

Durante la costruzione del nuovo impianto Idro Savio dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e manleva Enel da ogni danno che arrecherà durante i lavori.

**4.7 Revisione delle condizioni.** Qualora durante il periodo di vigenza della concessione se ne manifestassero motivate ragioni, ovvero le parti interessate pervengano a costituire accordo ai sensi dell'art. 29, comma 4 del R.R. 41/2001, ARPAE si riserva facoltà di rivedere le condizioni di cui al presente articolo.

## **ART. 5**

### **INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI**

5.1 Il soggetto destinatario della concessione dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori all'ASTPC e alla scrivente Amministrazione.

5.2 I materiali litoidi dell'alveo, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulati, non potranno essere asportati dal corso d'acqua ma solamente redistribuiti nelle sue pertinenze demaniali; i materiali da asportare dalla golena andranno caratterizzati e gestiti in base alla normativa vigente, anche in riferimento alla L.R. 7/2012; qualsiasi altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato e/o smaltito secondo normativa vigente.

5.3 Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dell'ASTPC.

5.4 Il soggetto concessionario è direttamente responsabile delle opere sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, comprese le manutenzioni che si rendano necessarie e che dovranno essere attivate previa comunicazione all'ASTPC e alla scrivente Amministrazione, per quelle ordinarie, mentre per quelle straordinaria previa espressa autorizzazione da richiedersi a norma di legge. Tale prescrizione vale per il tratto compreso fra 10 m. a valle dello scarico e 5 m a monte della l'opera di presa.

5.5 Spetta al soggetto concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. L'Amministrazione scrivente resta, in ogni caso, estranea ad eventuali controversie conseguenti al rilascio del nulla-osta idraulico e della concessione, considerato che essi sono rilasciati fatti salvi i diritti di terzi.

5.6 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

5.7 Il soggetto concessionario, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs.n.81/2008, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.

5.8 L'interessato è consapevole che l'area di sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, la concessione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

5.9 Il richiedente dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli, le responsabilità e le azioni da attuare in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. La procedura dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per tutta la durata delle lavorazioni che interesseranno l'alveo fluviale, nonché il recapito telefonico di reperibilità che dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle lavorazioni al Servizio scrivente. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dai proprietari del fabbricato/concessionari, dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

## **ART. 6**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 è rilasciata **fino al 31 dicembre 2029** fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.



## **ART. 7**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone annuo è dato dalla somma del canone per l'uso della risorsa con i canoni per le occupazioni dell'area demaniale, sia in modo temporaneo che permanente, come di seguito indicato:

- **€ 754,35** quale canone annuo per l'utilizzo della risorsa idrica - determinato ai sensi dell'art. 1 della DGR 1793/2008 (riduzione pari al 50% dell'importo annuo dovuto per le nuove utenze in sottensione). L'annualità 2016 è pari ai 1/12 dell'importo annuo e dunque a **€ 62,86**;

- **€ 932,74** quale canone annuo per l'occupazione di aree demaniali. L'annualità 2016 è pari ai 1/12 dell'importo annuo e dunque a **€ 77,72**;

- **€ 300,00** quale canone annuo per l'occupazione temporanea con opere di cantierizzazione, dovuto fino alla fine dei lavori e all'attestazione dei relativi ripristini.

Il canone complessivo (acque+aree) per l'annualità 2016 è fissato in **€ 440,58**.

I canoni annuali successivi al 2016 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

## **ART. 8**

### **RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE- CESSAZIONE DELL'UTENZA**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in

vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

## **ART. 9 DECADENZA, REVOCA E REVISIONE DELLA CONCESSIONE**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R.41/2001, l'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, l'utente non provveda. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

## **ART. 10 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari a:

1. **€ 754,35** (euro settecentocinquatasei/35) per l'uso della risorsa idrica;
2. **€ 932,74** (euro novecentotrentadue/74) per l'occupazione demaniale;
3. **€ 300,00** (euro trecento/00) per l'occupazione temporanea del demanio idrico con opere di cantierizzazione.

Tali importi devono essere versati tramite versamenti separati sul conto corrente bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a Regione Emilia-Romagna, con le seguenti causali:

1. FC15A0028 - Cauzione per uso della risorsa;
2. FC15A0028 - Cauzione per aree demaniali;
3. FC15A0028 - Cauzione per occupazione temporanea.

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente.

La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

## **ART. 12**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del Concessionario, restando l' amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Bologna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**